

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
“ OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E CON RIMBORSO ANTICIPATO” 28/04/11 – 28/04/15 238^ EMISSIONE IT0004719172

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (l’**Emittente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Obbligazioni Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A a Tasso Variabile con Tasso Minimo e con Rimborso Anticipato ” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “Condizioni Definitive”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno messe a disposizione del pubblico presso la propria Sede in Ravenna, le proprie filiali, nonché sul proprio sito internet www.lacassa.com entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito.

Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Informazioni relative ai titoli e all’emissione**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Art. 1 Importo e titoli.

In occasione di ciascun prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’**Ammontare Totale**”), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il prestito obbligazionario sarà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A, in regime di dematerializzazione previsto dall’articolo 28 , comma 1, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, ed al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.

Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso la Monte Titoli SpA, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente alla Monte Titoli SpA, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i correlati diritti.

Art. 2 Prezzo di emissione.

Il Prestito è denominato in Euro. Il prezzo, pari al 100% del Valore Nominale, a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Art. 3 Periodo di Offerta.

La sottoscrizione delle Obbligazione potrà avvenire esclusivamente nel periodo di offerta (il “Periodo d’Offerta”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una, del valore di Euro 1.000,00, (il “Lotto Minimo”) come indicato nelle Condizioni Definitive. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, prima della data di chiusura del Periodo di Offerta, le richieste raggiungessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, esposto presso tutte le filiali e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Art. 4 Godimento e scadenza.

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”). Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate all’atto della sottoscrizione. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la data di regolamento. Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione di calcolo e le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Art. 5 Interessi.

Durante la vita del Prestito i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di cedole (le “**Cedole**” e ciascuna la “**Cedola**”), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il seguente Parametro di Indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) :

- il Parametro di Indicizzazione relativo al tasso Euribor media mensile (a 6 mesi) relativo a due rilevazioni eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread (lo “**Spread**”) indicato in punti base (un punto base corrisponde ad un centesimo di punto percentuale) e eventualmente arrotondato per difetto secondo quanto determinato nelle Condizioni Definitive.

Le cedole saranno pagate con frequenza semestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni definitive. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il calcolo delle cedole semestrali viene effettuato secondo la seguente formula:

$$I = C \times (\text{Parametro} \pm \text{Spread}) / 2$$

dove I = Interessi, C = Valore Nominale, Parametro è il parametro di indicizzazione utilizzato

Il Parametro di Indicizzazione, la Data di Determinazione, l'eventuale spread, l'eventuale arrotondamento nonché la frequenza di pagamento delle Cedole sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario.

Per il calcolo del rateo d'interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di valuta dell'operazione.

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione maggiorato/diminuito dello spread fosse inferiore del Minimo (Floor) verrà applicato quest'ultimo.

Art. 6 Eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una Data di Determinazione, l'Agente per il Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Art. 7 Rimborso

Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, a partire dalla Data di Scadenza come indicato nelle Condizioni Definitive del singolo prestito. E' prevista la facoltà dell'Emittente di procedere al rimborso anticipato del prestito a partire da una certa data come specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Qualora il pagamento del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla Data di Scadenza.

Art. 8 Luogo di pagamento

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 9 Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 10 Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 11 Mercati e negoziazione

Per le obbligazioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa non è prevista la domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato ovvero la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi Multilaterali di Negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistemati.

La Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, dopo la chiusura del collocamento, si impegna a riacquistare qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore, negoziando i titoli in conto proprio, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Per la determinazione del prezzo del titolo si rinvia alle modalità previste al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Art. 12 Regime fiscale

Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 13 Foro Competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con i Prestiti Obbligazionari sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.206/2005 (Codice del Consumo), il Foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 15 Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.